# Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



# REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE ED AFFISSIONALI

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 art. 62)

Il presente Regolamento composto (da n° 43 articoli) è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 15 del 17 giugno 2011 divenuta esecutiva in data 16-08-2011

# INDICE :


- Premessa : Ambito e finalità del Regolamento

**□ TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 : Oggetto del Regolamento
- 2 : Classificazione del Comune
- 3 : Gestione dell'impresa e del Servizio Affissioni
- 4 : Attribuzioni del personale addetto

**□ TITOLO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'**

- Articolo 5 : Disciplina generale
- 6 : Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
- 7 : Allegati alla domanda
- 8 : Rilascio dell'autorizzazione
- 9 : Uso dell'autorizzazione
- 10 : Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- 11 : Rinnovo dell'autorizzazione
- 12 : Revoca dell'autorizzazione

**□ TITOLO III INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIANTE**

- Articolo 13 : Tipologia
- 14 : Insegna di esercizio
- 15 : Preinsegna
- 16 : Sorgente Luminosa
- 17 : Cartello
- 18 : Striscione, locandina e stendardo
- 19 : Segno orizzontale reclamistico
- 20 : Impianto pubblicitario di servizio
- 21 : Impianto di pubblicità o propaganda
- 22 : Sorgente acustica
- 23 : Pubblicità con veicoli

**□ TITOLO IV MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI**

- Articolo 24: Dimensioni delle preinsegne
- 25 : Caratteristiche
- 26 : Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

**□ TITOLO V DIVIETI, LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI**

- Articolo 27: Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, o di interesse storico ed artistico
- Articolo 28: Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori

□ **TITOLO VI** **IMPIANTI PER PUBBLICITA' E AFFISSIONI**

- Articolo 29: Quantità degli impianti
30: Piano Generale degli Impianti (P.G.I.)
31: Impianti privati per affissioni dirette

□ **TITOLO VII** **TARIFFE**

- Articolo 32: Criteri di determinazione del canone
33 : Luogo dell' installazione
34 : Installazioni permanenti e temporanee
35 : Tariffa per le installazioni permanenti e temporanee

□ **TITOLO VIII** **CANONE**

- Articolo 36: Soggetti obbligati al pagamento del canone
37 : Modalità di applicazione del canone
38 : Pagamento del canone
39: Riduzione del canone
40 : Esclusioni dal canone

□ **TITOLO IX** **DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Articolo 41: Servizio Affissioni
42 : Richiesta del Servizio
43 : Modalità per le Affissioni

□ **TITOLO X** **SANZIONI**

- Articolo 44: Sanzioni pecuniarie per la pubblicità
45 : Interessi
46 : Sanzioni Amministrative

□ **TITOLO XI** **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Articolo 47: Autorizzazioni in corso
48: Prescrizioni relative agli impianti esistenti
49 : Organi competenti
50 : Entrata in vigore
51 : Casi non previsti

## Ambito e finalità del Regolamento

**1** - *Il presente regolamento informato ai criteri di cui all'art. 62, comma 2 del D.Lgs. n° 446 del 15/12/1997, è redatto secondo le disposizioni di cui al comma 3, dell'art. 3 e del comma 8, dell'art. 36 del D.Lgs. 507/93, con specifico riferimento alle norme contenute nel D.L. 285/92 "Nuovo Codice della Strada".*

***2** - Il Regolamento disciplina le modalità di applicazione del canone, il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni relative all'installazione dei mezzi pubblicitari, regolamenta il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando l'unitarietà dell'arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità architettoniche, archeologica, artistica, ambientale e paesaggistica.*

*Determina altresì la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari e di affissione; siano essi esposti su proprietà pubbliche o private, con modalità definitive o provvisorie.*

*Le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale ed industriale.*

***3** – Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Regolamento è la dislocazione degli impianti di pubblicità e la garanzia del precipuo interesse pubblico nella diffusione di messaggi di Istituto del Comune, dello Stato, della Regione e degli altri Enti Territoriali, nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti e/o messaggi pubblicitari, comunque privi di rilevanza economica.*

***4** – Il Regolamento potrà essere modificato in relazione alle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nel provvedimento di modifica.*

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

**1** - Il presente regolamento integra la disciplina delle iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, nell'ambito del territorio comunale e la gestione dei diritti sulle pubbliche affissioni.
Agli effetti del presente Regolamento per "canone" e per "diritti" si intendono il canone sui mezzi pubblicitari (CIMP) ed i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).
**2** - Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.
**3** - Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
**4** - Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

a) I messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
b) I messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
c) I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

**5** - Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione e senza aver pagato il canone.

### Art. 2 – Classificazione del Comune

**1** – In base alla popolazione residente al 31 dicembre 2010, pari a 19500? abitanti, quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Montalto Uffugo appartiene alla quarta classe ai fini dell'applicazione del canone e dei diritti di cui al presente Regolamento.

### Art. 3 – Gestione dell'impresa e del Servizio Affissioni

**1** – Il Comune di Montalto Uffugo, ha affidato in concessione il servizio di gestione del canone sui mezzi pubblicitari, i diritti sulle pubbliche affissioni e la materiale affissione dei manifesti, nonché l'attività di accertamento e riscossione che da essi derivano.

### Art. 4 – Attribuzioni del personale addetto

**1** – Il personale addetto alla gestione del canone e del servizio affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari
**2** – Gli addetti di cui al comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato da Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono inoltre autorizzati ad accertare le infrazioni al Regolamento segnalando situazioni, modalità esecutive e impianti non conformi alle disposizioni normative.

## TITOLO II

## DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

### Art. 5 - Disciplina Generale

**1** - Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
**2** - In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959 n. 132, è riservato allo stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile e percettibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonchè sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
**3** - Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 36.
**4** - Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta dagli agenti comunali.
**5** - Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni indicate nell'art. 34 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

### Art. 6 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

**1** - Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, deve fare domanda scritta indirizzata al Ufficio Tributi.
**2** - La domanda deve contenere:
a - le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi dati anagrafici completi;
b - la durata della pubblicità ,le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;
c - la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
**3** - L'originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredata di tre copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri del Servizio Gestionale Attività Edilizie, Servizio manutenzione del Comando dei Vigili Urbani.
**4** - La domanda deve essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

### Art. 7 - Allegati alla domanda

**1** - La domanda deve essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale. Il nulla osta tecnico per il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è rilasciato:

a) Per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per autostrade;
b) Per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
c) Per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri Enti, dalle rispettive amministrazioni;
d) Per le strade militari dal comando territoriale competente.

**2** - Alla domanda vanno inoltre allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi comprendenti:

a) Il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;
b) Relazione tecnica descrittiva delle opere e dei materiali, dei colori, della grafica e della collocazione del manufatto;
c) Planimetria aerofotogrammetria quotata della località, scala 1:1000 oppure 1:2000, contenente l'indicazione chiara della collocazione dell'intervento;
d) Una pianta dell'area di pertinenza non inferiore alla scala 1:200, contenente i nomi, la larghezza, ed i marciapiedi (se esistenti) delle strade prospicienti il luogo dell'intervento; il perimetro della proiezione sul terreno del manufatto da costruire, con l'indicazione delle distanze;
e) Almeno una pianta, un prospetto ed una sezione del manufatto, dettagliatamente quotate con cifre numeriche, in scala non superiore a 1:50
f) Prospetto della facciata o del luogo dell'intervento nelle scale 1:100 oppure 1:50 con tutti gli elementi e le quote necessarie ad un inquadramento generale;
g) Fotografie dello stato dei luoghi e del contesto urbano adiacente ed eventualmente fotocomposizione in digitale per la valutazione dell'impatto ambientale;
h) Copia delle autorizzazioni di eventuali altre amministrazioni interessate all'intervento;
i) Titolo di proprietà o di disponibilità dell'immobile interessato all'intervento;
j) Dichiarazione redatta ai sensi del D.Lgs. 445/2000 con la quale si attesti che quanto si intende realizzare è stato calcolato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
k) Nel caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con dichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;
l) Per la pubblicità privata permanente da effettuare su mezzi di proprietà del richiedente, un bozzetto del messaggio da esporre. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi.

**3** - Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento di complessive Euro 80,00 sul c/c postale N° 306894 intestato al Comune di Montalto Uffugo – Servizio Tesoreria a titolo rimborso varie di segreteria per istruttoria pratica e di altro.

## Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione

**1** – L'ufficio ricevente la domanda sarà l'Ufficio Tributi. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, e per esso un proprio delegato, istruisce quindi la pratica, acquisendo direttamente i pareri delle unità organizzative interne, quali:

a) Il Servizio Gestione Attività Edilizie;
b) Il servizio Manutenzione;
c) Il Comando di Polizia Municipale;

provvedendo, eventualmente, a richiedere integrazioni e chiarimenti, agli interessati che interrompono i termini d'istruzione ed entro i sessanta giorni successivi, comunica l'ultimazione dell'istruttoria, la concessione o negazione dell'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

**2** – Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato, a giudizio insindacabile del Dirigente responsabile del procedimento, alla sottoscrizione di adeguata polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi previsti e/o assicurazione degli impianti contro danni a terzi.

## Art. 9 - Uso dell'autorizzazione

**1** - Salvo i casi di cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi;
**2** - L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.
**3** - Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.

## Art. 10 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

**1** – Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzatorio concernenti le modalità di installazione e di utilizzo dei mezzi pubblicitari;
**2** – E' fatto, altresì, obbligo al titolare dell'autorizzazione di;

a) Applicare su ogni mezzo autorizzato, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica saldamente fissata, incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile dal bordo della carreggiata nel senso di marcia, sulla quale siano riportati i seguenti dati:
    a. amministrazione rilasciante;
    b. soggetto titolare;
    c. numero dell'autorizzazione;
    d. progressiva chilometrica e/o del punto di installazione;
    e. data di scadenza dell'autorizzazione

    Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione della targhetta di cui sopra, è ammesso che i dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati;

b) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari installati e delle relative strutture di sostegno, in modo da evitare qualsiasi forma di decadimento dell'aspetto estetico che possa influire negativamente sull'arredo urbano, e che possa arrecare danni all'Ente Pubblico o all'incolumità di terzi;
c) Approntare gli interventi che si rendano necessari per assicurare la sicurezza del mezzo, anche a seguito di semplice segnalazione o richiesta da parte dell'Amministrazione;
d) Ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dall'installazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento autorizzatorio;
e) Provvedere alla rimozione del mezzo al momento della scadenza o di revoca dell'autorizzazione.

**3** – Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'installazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà, dietro corresponsione delle spese necessarie, a rilasciare un duplicato.

## Art. 11 - Rinnovo dell'autorizzazione

**1** - Almeno 30 giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l'interessato può richiedere il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.

## Art. 12 - Revoca dell'autorizzazione

1 - L'autorizzazione può essere revocata per motivi di indecoro o quant'altro reca pregiudizio al pubblico interesse.
2 - L'autorizzazione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure, essendo in ritardo con il pagamento del canone, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3 - La revoca dell'autorizzazione per motivi d'interesse pubblico da diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.
4 - La revoca della autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

# TITOLO III

# INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULLA'AMBIENTE

## Art. 13 - Tipologia

1 - Agli effetti del presente regolamento, le tipologie pubblicitarie sono :

a - le insegne d'esercizio;
b - le preinsegne;
c - le sorgenti luminose;
d - i cartelli;
e - gli striscioni, le locandine e gli stendardi;
f - i segni orizzontali reclamistici;
g - gli impianti pubblicitari di servizio;
h - gli impianti di pubblicità o propaganda;
i - le sorgenti acustiche;
l - pubblicità con veicoli.

Le prescrizioni tecniche per l'installazione delle diverse tipologie pubblicitarie e riferite alle distanze da rispettare, limiti di dimensioni, caratteristiche tecnico/estetiche, ecc. saranno individuate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

## Art. 14 - Insegna di esercizio

1 - Per "insegna di esercizio" s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

## Art. 15 - Preinsegna

1 - Per "preinsegna" si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.
2 – Gli impianti saranno autorizzati a condizione che possano contenere fino a ***sei*** frecce direzionali da installare a cura di soggetti diversi e che le stesse abbiano uguali dimensioni:

## Art. 16 - Sorgente luminosa

1 - Per "sorgente luminosa" s'intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

## Art. 17 - Cartello

1 - Per "cartello" s'intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia di luce propria che per luce indiretta.
2 – Gli impianti saranno autorizzati a condizione che rispettino le condizioni territoriali, di decoro e di sicurezza alla fruibilità e viabilità e regolari nelle forme, colori, dimensioni e simboli.

## Art. 18 - Striscione, locandina e stendardo

1 - Per "striscione", "locandina" e "stendardo" s'intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.
La locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

## Art. 19 - Segno orizzontale reclamistico

1 - Per "segno orizzontale reclamistico" s'intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

## Art. 20 - Impianto pubblicitario di servizio

1 - Per "impianto pubblicitario di servizio" s'intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

## Art. 21 - Impianto di pubblicità o propaganda

1 - Per "impianto di pubblicità o propaganda" s'intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, nè come insegne di servizio, nè come preinsegne, nè come cartello, nè come striscione, locandina o stendardo, nè come segno orizzontale reclamistico, nè come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta.

## Art. 22 - Sorgente acustica

1 - Per "sorgente acustica" s'intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

## Art. 23 - Pubblicità con veicoli

1 - La pubblicità effettuata con veicoli è così distinta:

a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità con veicoli";
b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli uso privato".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni del DPR.16 dicembre 1992 n° 495.

# TITOLI IV

# MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI

## Art. 24 – Dimensioni delle preinsegne

1 - Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 mt. 0,20 mt. e superiori di 1,50 mt. x 0,30 mt. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

## Art. 25 - Caratteristiche

1 - I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2 - Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3 - Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste devono essere allegate alla istanza di richiesta di autorizzazione.

**4** - I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
**5** - Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere in ogni suo punto, ad una quota *non inferiore a 1,5 mt.* rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota *non inferiore a 5,1 mt.* rispetto al piano della carreggiata.

## Art. 26 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

**1** - Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine e gli stendardi, gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce nè intermittente, nè di intensità luminosa superiore a 150 watt per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
**2** - Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.
Nel caso di intersezione semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 mt., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 mt. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
**3** - La croce luminosa rossa o verde è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

# TITOLO V

# DIVIETI, LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI

## Art. 27 - Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, o d'interesse storico ed artistico

**1** - Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e previo parere favorevole dell'amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

## Art. 28 - Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori

**1** - La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 nei periodi dal primo ottobre al trenta aprile, e dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 17 alle ore 20 durante il periodo dal primo di maggio al trenta settembre, ed è sempre vietata durante le festività nazionali e locali.
**2** - E' vietata la pubblicità sonora in luoghi distanti meno di 50 mt. da ospedali e case di cura private, cimiteri, scuole pubbliche e private d'ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili.
**3** - La pubblicità sonora non può eccedere i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M., 1° marzo 1991.

# TITOLO VI

# IMPIANTI PER PUBBLICITA' E AFFISSIONI

## Art. 29 – Quantità degli impianti

**1** – La superficie complessiva degli impianti e mezzi pubblicitari non avrà limitazione se non in contrasto con le norme del presente Regolamento, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e del Nuovo Codice della Strada e relativo piano attuativo.
**2** – La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 19500? unità registrata al 31 dicembre 2010 non deve essere inferiore a 360 metri quadrati, pari a a 514 fogli di formato 70x100 cmq (*misura base per manifesto*) corrispondente al rapporto di 18 metri quadrati ogni mille abitanti (*previsto dal D.Lgs. 507/93*).
**3** – La superficie sopra indicata potrà essere adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
**4** – La superficie massima degli impianti destinati alle affissioni dirette di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 507/93, non potrà superare il 15% della superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni.

## Art. 30 – Piano generale degli Impianti (PGI)

**1** - Con apposito atto consiliare è approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
**2** - Il piano deve prevedere la regolamentazione per le installazioni pubblicitarie mentre, per le pubbliche affissioni, la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonchè alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
Il Piano provvederà alla ripartizione delle superfici per le pubbliche affissioni, tra le diverse destinazioni d'uso (commerciale, istituzionale, prive di rilevanza economica)
**3** - Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ivi comprese le insegne di esercizio, come definite dall'art. 47, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,

## Art. 31 – Impianti privati per affissioni dirette

**1** – Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente articolo 29, nonchè della distribuzione risultante dal piano di cui all'articolo 30, comma 2, la Giunta comunale può concedere a soggetti privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2 – La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonchè tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come, ad esempio: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili.

## TITOLO VII

## TARIFFE

### Art. 32 – Criteri di determinazione del canone

1 – L'ammontare del canone dei mezzi pubblicitari è determinato su base tariffaria.
2 – La tariffa del canone è deliberata dalla Giunta Comunale con idoneo atto entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, sulla base dei criteri di cui all'articolo 62, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 446/97 e tenendo anche conto della popolazione residente, delle caratteristiche urbanistiche del territorio comunale e dell'impatto ambientale dei mezzi utilizzati.
3 - Le tariffe di cui sopra potranno essere aggiornate annualmente con atto della Giunta Comunale da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio annuale di previsione, con validità **1° gennaio**, anche in base al tasso d'inflazione programmato dalla Legge di Bilancio dello Stato.
4 – In caso di mancanza dell'atto deliberativo di cui sopra, salvo diversa disposizione di legge, sono prorogate le tariffe dell'anno precedente in vigore.
5 – Le tariffe del canone sui mezzi pubblicitari sono applicate secondo delibera comunale come indicato nell'allegato "A" del presente Regolamento.
6 – Le tariffe riferite ai diritti sulle pubbliche affissioni e le maggiorazioni previste sono applicate nelle misure stabilite dalla legge come indicato nell'allegato "B" del presente Regolamento.

### Art. 33 - Luogo dell' installazione

1 - Qualora i mezzi pubblicitari siano installati su beni appartenenti al patrimonio del Comune, o su altri beni immobili privati soggetti a servitù di pubblico passaggio, l'applicazione del canone stabilito nel presente regolamento non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) nonchè il pagamento di *canoni di concessione*.

### Art. 34 - Installazioni permanenti e temporanee

1 - Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.
2 - Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare.
3 - Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno.

### Art. 35 - Tariffa per le installazioni permanenti e temporanee

1 - Per le installazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati.
2 - Il canone per l'installazione temporanee è dovuto a giorno, per l'intera durata della autorizzazione. In difetto di specifiche previsioni, **la tariffa giornaliera è pari alla trecentesima parte di quella annuale.**

## TITOLO VIII

## CANONE

### Art. 36 - Soggetti obbligati al pagamento del canone

**1** - Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.
**2** - E' obbligato solidalmente al pagamento del canone colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
**3** - Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

### Art. 37 - Modalità di applicazione del canone

**1** - Il canone è determinato in base alla *superficie della minima figura piana geometrica* nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
**2** - Il canone per i mezzi poli-facciali è calcolato in base alla superficie complessiva adibita a pubblicità.
**3** - Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate al canone per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
**4** - Il canone per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolato in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
**5** - Le superfici inferiori a 50 cmq sono esonerate, da 51 cmq ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.
**6** - Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come mezzo pubblicitario.

### Art. 38 - Pagamento del canone

**1** - Per le installazioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della autorizzazione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra la data di rilascio ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad un anno solare, e vanno pagate entro il 31 Maggio di ogni anno, sempre che non venga fatta comunicazione di cessazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente per forme pubblicitarie rimosse entro lo stesso termine.
**2** - Per i mezzi non soggetti ad autorizzazione il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione, su moduli predisposti dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e la sua ubicazione con il contestuale versamento del canone.
**3** - Se il canone annuale supera l'importo di Euro 2.500,oo, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in 2 semestri anticipati.
**4** - Per le concessioni temporanee il canone va sempre versato al momento del rilascio della autorizzazione.

5 - Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.

## Art. 39 - Riduzione del canone

Il canone è ridotto a metà :

a - per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti.

## Art. 40 - Esclusioni dal canone

1 - Sono esenti dal canone:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato o dagli Enti Pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

j) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro (ONLUS)

k) pubblicità temporanea effettuata da comitati, circoli, centri culturali, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro (ONLUS);

l) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e religiose;

m) la pubblicità relativa a manifestazioni culturali, sportive e filantropiche, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;

n) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, di beneficenza.

## TITOLO IX

## DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

### Art. 41 – Servizio Affissioni

1 - Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Montalto Uffugo costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2 - Fermo restando, in fase esecutiva, il diretto controllo del Comune sull'osservanza delle modalità prescritte dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente Regolamento, le operazioni materiali di affissione e di rimozione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonchè di installazione, manutenzione e rimozione degli impianti affissivi, possono essere affidate, mediante apposita convenzione, ad altri soggetti pubblici o privati i quali saranno tenuti ad osservare le disposizioni sia generali che particolari all'uopo impartite dal Comune di Montalto Uffugo.
L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli articoli da 18 a 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

### Art. 42 – Richiesta del Servizio

1 - Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare all'Ufficio preposto, in tempo utile, apposita richiesta con indicazione del numero di manifesti che si vogliono affissi, precisandone il formato e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2 - Qualora la richiesta non venga effettuata di persona l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

### Art. 43 – Modalità per le Affissioni

1 - Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni accompagnate dal versamento dei relativi diritti.
2 - Presso l'Ufficio Pubbliche Affissioni è tenuto, anche con sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute.
3 - Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
4 - Il servizio di urgenza potrà essere garantito, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per ogni forma di affissione, qualora la richiesta ed il materiale pervengano per tempo all'Ufficio preposto.
5 - Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della affissione.
La mancata presentazione del reclamo al servizio anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonchè la decadenza da ogni pretesa circa le modalità stesse.

## TITOLO X

## SANZIONI

### Art. 44 - Sanzioni pecuniarie per la pubblicità

1 - Per l'omessa presentazione della domanda di installazione di cui all'art.3 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 100% del canone dovuto con un minimo di Euro 51,65.

2 - Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 50% del maggior canone dovuto.
3 - Per l'omesso pagamento del canone o delle singole rate di esso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo versato.
4 - In caso di omessa presentazione della domanda o della dichiarazione di cui all'art. 38 comma 2, la pubblicità si presume effettuata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui viene accertata, salvo diverso periodo dichiarato e dimostrato dal soggetto passivo e comunque non inferiore a quello previsto per la pubblicità temporanea; per le fattispecie temporanee la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento, fino alla scadenza della manifestazione o dell'evento pubblicizzato
5 – In tutti i casi, resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs. 30.aprile 1992 n. 285, se comminabili.

## Art. 45 - Interessi

1 - Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per il canone di pubblicità e per le relative sanzioni, si applicano interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale vigente tempo per tempo per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento
2 - Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente, sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi legali in vigore al momento della richiesta decorrenti dal momento del pagamento.

## Art. 46 - Sanzioni Amministrative

1 - Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Tributi, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2 - Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n° 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3 - Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti, si applica la sanzione da Euro 516,46 a Euro 2.582,28. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4 - Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito.
Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendo agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.
Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito ai sensi della vigente normativa aggravate delle ulteriori spese previste.
5 - Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma, il Comune, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.

6 - I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia del canone delle sanzioni ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

7 - I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune.

## TITOLO XI

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 47 - Autorizzazioni in corso

1 – I titolari di autorizzazioni e permessi di impianti pubblicitari già installati sono tenuti, nel termine di sei mesi dalla comunicazione da parte della civica amministrazione, pena l'obbligo di rimozione dell'impianto, a presentare copia dei provvedimenti di autorizzazione rilasciati con allegata la ricevuta di pagamento del canone riferita all'anno della comunicazione stessa.
In alternativa è ammessa l'autocertificazione, resa ai sensi della Legge 15/68 e successive modificazioni o integrazioni, relativa:

a) Tipo di impianto installato;
b) Ubicazione;
c) Data dell'autorizzazione e scadenza.

### Art. 48 – Prescrizioni relative agli impianti esistenti

1 – Gli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale, rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento devono osservare le seguenti prescrizioni:

*a) Per inosservanza delle distanze da altri impianti.*
Deve essere rimosso, entro sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento da parte dell'Amministrazione, l'impianto di più recente installazione, fatto salvo il diritto dello stesso ad ottenere la ricollocazione del proprio impianto in altro sito nel rispetto delle norme. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste occorre provvedere a, cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali).
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere collocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa disposizione, fermi restando la durata per l'autorizzazione originaria.

*b) Per inosservanza delle caratteristiche costruttive.*
Devono essere resi conformi nel termine, perentorio, di tre mesi, mediante l'adeguamento delle caratteristiche costruttive ed estetiche a quanto prescritto.

*c) Per insufficiente stato di conservazione.*
Devono ricevere, entro tre mesi, dalla data di adozione del presente regolamento, un'adeguata manutenzione atta a renderli conformi ai criteri di funzionalità, decoro e sicurezza.

Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi alle disposizioni di cui ai precedenti punti entro il termine indicato, l'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di rimuovere l'impianto non conforme, addebitando le relative spese al soggetto inadempiente secondo quanto prescritto nei commi 13 bis e 13 quater dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e successivo Regolamento di attuazione.

**2** – Per gli impianti privi di autorizzazione conformi e non, i cartelli o mezzi pubblicitari installati senza le previste autorizzazioni alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere rimossi entro trenta giorni a cura e spese del soggetto inadempiente. Tali soggetti, riconosciuti abusivi, non avranno diritto in nessun caso alla ricollocazione degli impianti senza la prescritta autorizzazione.

## Art. 49 - Organi competenti

**1** - La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.

**2** - Il Comando dei Vigili Urbani vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio Tributi le installazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'Ufficio Tributi trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

## Art. 50 - Entrata in vigore

**1** - Il presente regolamento entra in vigore il come per legge e sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**2** - Dalla stessa data cessa di avere applicazione, nel territorio comunale, l'imposta sulla pubblicità, di cui al capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'imposta in relazione ai presupposti verificatisi anteriormente alla data stessa.

## Art. 51 – Casi non previsti

Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione:

a) Le leggi nazionale e regionali;
b) Lo Statuto Comunale;
c) Il Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate;
d) I Regolamenti Comunali;
e) Il Nuovo Codice della Strada e successivo Regolamento esecutivo e di attuazione.

*Il Presente Regolamento, composto da n° 51 articoli:*

1) *E' stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17 giugno 2011 con atto n° 15 .*

2) *E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal* 22.07.2011 *al* 06-08.2011 *e che durante il suddetto periodo non sono stati prodotti reclami od opposizioni;*

3) *Che dopo l'avvenuta esecutività a norma dell'art. 5 dello Statuto dell'Ente, è rimasto depositato presso la Segreteria Comunale e del deposito è stata data comunicazione ai cittadini con contestuale affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio a datare dal* 1-8.2011 *a tutto il* 19.08.2011

*Dalla Residenza Municipale Lì* 19.08.2011

*IL SEGRETARIO COMUNALE*

F.to *Dott.ssa Virginia Milano*



Comune di : **MONTALTO UFFUGO** Provincia di **COSENZA**

## Comune di Classe IV

| | Per tutte le tipologia di cui all'art. 32 del Regolamento | | TARIFFE Annuale | TARIFFE Mensile |
|---|---|---|---|---|
| | | | Euro | Euro |
| 1 | *Non luminosi* | | | |
| | Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio | fino a 1 mq. | 15,490 | 1,550 |
| | | da 1 a 5,5 mq. | 15,490 | 1,550 |
| | | da 5,5 a 8,5 mq. | 23,240 | 2,320 |
| | | oltre 8,5 mq. | 30,990 | 3,100 |
| 2 | *Luminosi* | | | |
| | Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio | fino a 1 mq. | 30,990 | 3,100 |
| | | da 1 a 5,5 mq. | 30,990 | 3,100 |
| | | da 5,5 a 8,5 mq. | 46,450 | 4,650 |
| | | oltre 8,5 mq. | 61,970 | 6,200 |
| 3 | *Luminosi con impiego di diodi o simili a controllo elettronico* | | | |
| | Per conto proprio | | 30,990 | 3,100 |
| | Per conto terzi | | 61,970 | 6,200 |
| | IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA | | | |
| 4 | *Pubblicita' con veicoli di uso pubblico / privato all'interno / all'esterno* | | Annuale | Annuale |
| | Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio | | vedi punto n. 1 e 2 | vedi punto n. 1 e 2 |
| 5 | *Pubblicita' con veicoli di uso privato* | | no rimorchio | con rimorchio |
| | ***Per anno solare o frazione*** | | | |
| | Con portata superiore | a 3.000 Kg. | 74,370 | 148,74 |
| | Con portata inferiore | a 3.000 Kg. | 49,580 | 99,160 |
| | Veicoli non compresi nelle due precedenti categorie | | 25,310 | 49,580 |
| 6 | *Pubblicita' con striscioni attraversanti Strade o Piazze* | | Per 15 gg. | Per fraz. Succ |
| | Per ciascun metro quadrato | | 15,490 | 15,490 |
| 7 | *Pubblicità con proiezioni luminose, diapositive e simili* | | Al mese | Per fraz.succ. di mese |
| | Per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie | | 3,870 | 1,940 |
| 8 | *Pubblicità con aeromobili* | | | |
| | Per ogni giorno (o frazione) di pubblicità | | | 92,960 |
| 9 | *Pubblicità con palloni frenati* | | | |
| | Per ogni giorno (o frazione) di pubblicità | | | 46,480 |
| 10 | *Pubblicità con lancio o distribuzione di volantini, manifesti* | | | |
| | Per ciascuna persona impiegata, per giorno, nella distribuzione | | | 3,870 |
| 11 | *Pubblicità sonora* | | | |
| | Per ciascun mezzo impiegato nella diffusione del suono, anche se mobile, e per ogni giorno o frazione | | | 11,620 |

# TARIFFE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONE

(In applicazione del D.Lgs. 15-11-93 n. 507)

## DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19.2)

Tariffa base per ciascun foglio f.to 70x100

| | | | |
|---|---|---|---|
| - per i primi 10 giorni o frazioni | Euro | | **1,549** |
| - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni | Euro | + | **0,465** |

TABELLA ESPLICATIVA PER DURATA DA **1** a **30** GIORNI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| da | 1 | a | 10 | giorni | € | **1,549** |
| da | 11 | a | 15 | giorni | € | **2,014** |
| da | 16 | a | 20 | giorni | € | **2,479** |
| da | 21 | a | 25 | giorni | € | **2,944** |
| da | 26 | a | 30 | giorni | € | **3,409** |

**RIDUZIONI** : - per affissioni riguardanti lo Stato e gli Enti Pubblici, Sportive, Associative, comunque patrocinate dagli Enti Pubblici, Mortuari (art. 20 D.Lgs 507/93). **- 50%**

- manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, spettacoli viaggianti e di beneficenza **- 50%**

**MAGGIORAZIONI** : - per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19.3) **+ 50%**

- per formati da 8 a 12 fogli (art. 19.4) **+ 50%**
- per formati oltre i 12 fogli (art. 19.5) **+ 100%**

**DIRITTI D'URGENZA** (art. 22.9) € **30,98**

**Maggiorazioni del 10%**

- per affissioni richieste nello stesso giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere (o entro 2 giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale).
- per affissioni in ore notturne (dalle ore 20 alle 7) o nei giorni festivi (se richiesto).

**ESENZIONI**

**Manifesti riguardanti :** attività istituzionali del comune, autorità militari per la chiamata alle armi e iscrizioni alle liste di leva, referendum, elezioni i genere, corsi scolastici e professionali gratuiti.